

Relazione della Segreteria del Consiglio Provinciale dell'Economia Corporativa sulle operazioni di revisione e di accertamento degli usi e consuetudini commerciali ed agrarie della Provincia.

---

*Relatore:* Dr. M. FULCHERI

---

---

Con circolare N. 9930 del 17 giugno 1933 - XI, l' On. Ministero delle Corporazioni disponeva che i Consigli Provinciali dell' Economia Corporativa procedessero, giusta le disposizioni di legge, all'accertamento ed alla revisione degli usi e consuetudini commerciali ed agrarie della Provincia in considerazione che l'ultima raccolta compilata in base al Regolamento apposito approvato con R. D. L. 4 gennaio 1925 N. 29 non rispondeva più alla reale situazione di fatto che si era venuta formando in un campo, in cui più che ad ogni altra manifestazione del giure si può riconoscere il requisito di elemento in perenne formazione.

La Segreteria del Consiglio sulla base delle istruzioni ministeriali ha svolto il lavoro dell'indagine ed ha predisposto lo schema di raccolta che accompagna la presente relazione e che viene sottoposto all'attenzione ed all'esame degli Ill.mi Consiglieri per l'approvazione definitiva, che ad opera del Consiglio Generale dovrà intervenire prima del 31 dicembre 1933, data precisa, dopo la quale lo schema di raccolta colle eventuali modificazioni ed aggiunte emerse dalla discussione ed accertate dovrà ritenersi definitivo.

Per la delicatezza intrinseca dell'indagine da compiere e per la complessività specifica dell'accertamento delle consuetudini nella Provincia, accertamento difficile in quanto per la varietà di ambienti economici e l'eclettismo delle forme di produzione le consuetudini come norme di pratica mercantile prope legem riflettono appunto questa diversità di ambiente e di forme, la Segreteria, a coronamento del lavoro compiuto ha ritenuto opportuno di commentare in una relazione le finalità perseguite ed i metodi usati nell'adempimento del lavoro.

\*\*\*

L'articolo 1° del nostro Codice di Commercio stabilisce il principio dell'osservanza degli usi mercantili là ove non dispongano le leggi commerciali.

In conseguenza la funzione assegnata alle consuetudini può in un certo senso essere definita supplementare alle disposizioni del diritto codificato per colmare le lacune inevitabili, perchè non è possibile riassumere e fissare in articoli del codice il multiforme «diorama delle norme commerciali, che diverse già nello spazio tendono poi ancora a differenziarsi in processo di tempo sotto la pressione di nuovi fattori.

Il Codice ha provveduto a regolare istituti e fatti ben giuridicamente definiti e soltanto nel silenzio della legge ha campo di applicazione la consuetudine, linfa perenne di quel diritto positivo che in fondo non è che la trasformazione formale, effettuata dal giuriconsulto colla sua dottrina, di quei costumi morali, che sono tacitus consensus populi longa consuetudine inveteratus ed a cui poi il potere legislativo coll'autorità d'imperio darà la sanzione giuridica.

La consuetudine mercantile ha la medesima origine perchè essa deriva precisamente da un consensus utentium, che contribuisce a formare per influenza di circostanze e rapporti di scambio uniformi situazioni analoghe costituenti un fatto giuridico.

Ma perchè questo fatto giuridico possa assurgere a riconosciuta norma di diritto è indubbio che occorre l'opera del legislatore, d'altronde facile in quanto l'uso mercantile è figura certa e visibile e non confusa. La dottrina ha elaborato una teoria della consuetudine mercantile per la trasformazione di questo fatto di diritto in fatto giuridico, per cui sono richiesti non solo requisiti sostanziali, che comprovino che il fatto giuridico può in realtà considerarsi rispondente a costume mercantile nell'eccezione più larga e diffusa della parola, ma altresì un accertamento secondo rigide norme di procedura, che costituisca suggello formale con valore di superiore sanzione.

Requisiti sostanziali perciò diventano per la consuetudine i noti caratteri di liceità, di conformità prope legem alle disposizioni del diritto, di diuturnità ed uniformità.

Per requisito formale appare prevalente la sanzione, che deriva dall'accertamento, per tradizione ormai più che decennale affidato agli organi locali di rappresentanza dei produttori — Camere di Commercio ed Industria prima, Consigli Provinciali dell'Economia dopo — come agli organi più idonei per il buon successo delle operazioni.

Da questa premessa è facile intuire la grande importanza degli usi e delle consuetudini mercantili, che rappresentano in un certo

senso la polla, per cui scaturisce grezzo, ma vivo dalla coscienza popolare il diritto.

#### COMPETENZA DELL'ACCERTAMENTO

Sin dalle disposizioni della legge Camerale del 6 luglio 1862 N. 680 ed in tutte le successive elaborazioni legislative (legge 20 marzo 1910 N. 121 - legge 8 maggio 1924 N. 750 - legge 18 aprile 1926 N. 731 - R. D. L. 16 giugno 1927 N. 1071) con cui fu tentato il ringiovanimento e l'adeguamento alle nuove necessità di questo istituto autarchico dell'amministrazione economica italiana, la raccolta degli usi e consuetudini del distretto Camerale o consigliare formò sempre compito specifico di attività voluta dalla legge. Questo compito fu svolto ognora con diligenza scrupolosa da tutti gli organismi provinciali, anche se in mancanza di regole esatte da osservarsi nella procedura le raccolte non sempre ebbero un'impronta organica e l'indagine fu estesa con pari intensità a tutti i settori della produzione. Talvolta persino l'accertamento si limitò a particolari sporadici e riguardanti una cerchia ristrettissima, anzi pressochè individuale, dell'economia della zona. L'ultima circolare del 17 giugno che ha ordinato la revisione generale della materia e di cui è frutto l'allegato schema di raccolta, ha ribadito la competenza e l'opportunità che i Consigli adempissero a questa funzione di accertamento della consuetudine mercantile ed ha stabilito le norme ed i criteri di massima utili per dare alla raccolta una forma organica ed autorevole.

#### PROCEDURE ED ACCERTAMENTO

Sin dalla Legge del 1862 le disposizioni ministeriali al riguardo hanno stabilito che il compito delle Camere di Commercio prima e dei Consigli poi, non doveva essere che funzione di accertamento e di revisione delle consuetudini mercantili. Il paragr. 7 dell'art. 3 dle R. D. L. 16 giugno 1927 specifica questo compito di collazione mediante l'enunciato «compilano e rivedono periodicamente le raccolte degli usi e delle consuetudini commerciali ed agrarie della Provincia».

La Segreteria del Consiglio sia in occasione della raccolta delle consuetudini relative alla contrattazione del bestiame pubblicate nel 1929 sia in occasione del presente lavoro ha creduto contro ogni per-

sonale interpretazione del testo legislativo di mantener fedeltà all'enunciato letterale della disposizione. In conseguenza di tale criterio informatore, pur riconoscendo notevoli tra le varie piazze della Provincia le differenze che intercorrono nelle forme di pratica mercantile e che costituiscono ragione di disarmonia per una raccolta e di intralcio per la conoscenza da parte dei ceti interessati, la Segreteria ha creduto opportuno di conservare all'indagine un puro e rigoroso carattere di accertamento, ripudiando qualsiasi tentativo di uniformare o, sia concessa la parola, di standardizzare le varie formule di una stessa consuetudine.

Siffatto metodo di livellamento, sostituendosi all'opera legislativa, non solo avrebbe esorbitato dai compiti precisi che la Legge affida ai Consigli, ma avrebbe altresì deformato quei caratteri di diuturnità e di uso uniforme o generale che la dottrina ha richiesto per il riconoscimento della consuetudine ed in cui è implicita anche l'accettazione del carattere di originalità assoluta che in qualche caso l'uso può assumere.

Inoltre un'iniziativa siffatta avrebbe contrariato le stesse disposizioni dell'art. 1° del Codice di Commercio per cui « gli usi locali e speciali prevalgono agli usi generali ».

La redazione in sede di raccolta di una nuova consuetudine da sostituire alle varie formule preesistenti avrebbe condotto al riconoscimento di quegli usi speciali, la cui osservanza preoccupò invece il legislatore, senza contare che malgrado ogni cautela ne avrebbero avuto danno gli ambienti economici delle varie zone, che appunto nella consuetudine esprimono le particolari necessità dei loro rapporti mercantili.

Nulla vieta d'altronde, per eliminare le disparità e le antinomie nel campo degli usi mercantili, che in avvenire venga in Provincia a poco a poco ad instaurarsi la nuovissima manifestazione del diritto commerciale: i contratti-tipo, in cui con metodo corporativo e giusta e calcolata visione delle varie necessità locali nella stipulazione dei contratti e nei rapporti mercantili in genere sia possibile procedere per una regola di euritmia generale al superamento delle ristrette consuetudini locali, introducendo nel vario corpus degli usi, regole nuove, chiare, ed uniformi, la cui penetrazione e la cui osservanza nel campo mercantile sarebbe facilitata dalle Associazioni professionali.

L'opera d'accertamento rigoroso deve però completarsi in ogni campo, ed a tale indirizzo si è attenuta la Segreteria, colla revisione

e cancellazione delle consuetudini cadute per riconoscimento concorde in dissuetudine o che per qualsivoglia ragione siano venute a trovarsi contra legem e quindi in stato di collisione giuridica col diritto codificato o col potere regolamentare dello Stato, che in ogni caso deve avere la prevalenza.

Nell'esame dettagliato del lavoro compiuto la Segreteria confida che l'On. Consiglio Generale vorrà riconoscere che questa norma ortodossa nell'accertamento e nella revisione è stata costantemente seguita.

La circolare del 17 giugno reca altresì alcune norme formali di procedura che si reputa opportuno portare a conoscenza dei signori Consiglieri.

La circolare Ministeriale espone che la questione, essendo stata oggetto di studio anche da parte della Commissione Ministeriale chiamata ad esaminare lo schema di Testo Unico delle Leggi sui Consigli ed Uffici dell'Economia Corporativa, la revisione della raccolta potrà esser fatta seguendo le conclusioni della detta Commissione, conclusione che il Ministero ha accolto.

I Consigli in primo tempo esperite le necessarie indagini prepareranno uno schema di raccolta degli Usi commerciali ed agrari della Provincia, schema che comunicheranno alle Associazioni Professionali interessate e che pubblicheranno mediante affissioni all'Albo Consigliare per un mese.

Per gli Usi e le Consuetudini delle fiere e dei mercati della Provincia, i Consigli sentiranno anche gli Ufficiali preposti alle fiere e ai mercati stessi e i mediatori che vi interverranno abitualmente.

Non più tardi del quindicesimo giorno dall'ultimo di affissione nell'Albo Consigliare, le Associazioni Professionali interessate e i singoli hanno facoltà di far pervenire al Consiglio le loro eventuali osservazioni.

Le singole Sezioni dei Consigli, tenendo conto, qualora ne sia il caso, delle osservazioni pervenute, redigeranno lo schema definitivo della raccolta, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio generale.

Una volta approvata dal Consiglio generale, la raccolta è definitiva.

I pesi e le misure, indicati negli Usi e Consuetudini in forma diversa da quella del sistema metrico decimale, dovranno essere espressi anche nei corrispondenti pesi e misure del detto sistema decimale.

*Intervenuta l'approvazione da parte del Consiglio generale, copia autentica della raccolta dovrà essere trasmessa al Ministero delle Corporazioni e ai Ministeri dell' Interno, della Grazia e Giustizia e dell' Agricoltura e Foreste, nonchè alle Corti d' Appello, ai Tribunali e alle Preture, aventi giurisdizione nel territorio della Provincia.*

*La raccolta deve essere depositata nella Segreteria del Consiglio e potrà essere esaminata da chiunque ne abbia interesse.*

*Le Autorità giudiziarie e ogni interessato potranno richiedere al Consiglio copia autentica della raccolta per valersene nei modi di legge; ma il Consiglio non potrà rilasciare copia di un singolo uso o di una singola consuetudine separata dalla raccolta, nè può certificare l'esistenza di un uso o consuetudine che non sia compreso nella raccolta stessa.*

#### MODALITA' D' INDAGINE

*Le disposizioni di legge e la recente circolare ministeriale hanno sempre lasciato un'ampia libertà di metodo alle Camere ed ai Consigli per l'accertamento delle consuetudini commerciali ed agrarie, in modo che la Segreteria ha avuto via libera nello scegliere il metodo più confacente alle condizioni particolari della Provincia.*

*Dei criteri attuati si renderà conto parlando delle fonti della raccolta; basti qui però dire che la Segreteria non ha creduto di adoperare per l'accertamento degli usi il cosiddetto sistema delle commissioni di esperti, sia perchè l'enorme quantità di consuetudini esistenti in Provincia avrebbe reso necessaria la riunione di Commissioni pletoriche colla persistente incertezza, di dimenticare qualche uso che per quanto localizzato ha pur diritto di inclusione nella raccolta generale.*

*In secondo luogo un'indagine affidata ad una Commissione, oltre a costituire un non indifferente dispendio per la riunione dei membri, avrebbe causato perdite di tempo, deprecabilissime e tali da porre in pericolo il compimento della raccolta entro i limiti di tempo purtroppo ristretti concessi dal superiore Ministero.*

*La Segreteria perciò ha ritenuto più utile valersi di un sistema diretto di informazioni orali e verbali presso gli esperti di ogni ramo mercantile della Provincia costituendo così nell'ufficio un punto di convergenza, di selezione e di sistemazione formale di questa vasta rete di informazioni.*

*A questo metodo la Segreteria ha aggiunto un'indagine diretta presso tutti i Comuni della Provincia con tre diversi questionari ed inviati precisamente in data 6 ottobre, 30 ottobre, 7 novembre.*

*Al primo quesito concernente uno schema generale della materia da svolgere hanno risposto 136 Comuni su 205. Al secondo questionario per l'accertamento di tre quesiti particolari hanno risposto 172 Comuni su 205. Al terzo questionario per l'accertamento di sette quesiti particolari hanno risposto 171 Comuni su 205.*

*Ogni risposta fu attentamente vagliata e quando le risposte presentarono carattere di incertezza la Segreteria provvide a richiedere informazioni supplementari più dettagliate.*

*Questa procedura di supplementare garanzia fu svolta con un carteggio di 92 lettere indirizzate a singoli comuni.*

*Proseguendo nelle operazioni di accertamento e revisione la Segreteria provvedeva ad interpellare le Associazioni Sindacali interessate richiedendo loro un parere sullo schema di consuetudini proposto ed inoltre l'invio di tutte le notizie e dati di consuetudini ed usi vigenti.*

*Furono interpellati secondo le istruzioni Ministeriali le quattro Associazioni Sindacali maggiormente interessate e più precisamente la Federazione Provinciale Fascista del Commercio, l'Unione Industriale Fascista, la Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori e l'Unione Provinciale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura.*

*Seguendo le istruzioni Ministeriali la Segreteria procedeva infine a richiedere alle Cancellerie giudiziarie comprese nella circoscrizione della Provincia il rilascio a proprie spese della copia delle sentenze che accertano l'esistenza o l'inesistenza di un uso o di una consuetudine. Furono così interpellati i Tribunali di Asti, Cuneo e Torino e le Preture di Alba, Asti, Dronero, Demonte, Ceva, Cavour, Mondovì, Venasca, Carrù, Fossano, Borgo S. Dalmazzo, Bra, Canale, Racconigi, Saluzzo, Canelli, Savigliano.*

*Inoltre la Segreteria ha provveduto allo spoglio di tutto il repertorio dei certificati rilasciati dal Consiglio in materia di esistenza o inesistenza di usi provvedendo allo stralcio delle consuetudini ancora in vigore.*

*Per questo accertamento complesso e severo la Segreteria spera di aver ottemperato a quei concetti di razionale lavoro voluto dal Superiore Ministero e di aver assicurato alle consuetudini raccolte nello schema inviato in esame, quei requisiti di uniformità formale*

e di osservanza generale, che devono fare ammettere la loro pacifica introduzione nelle eventuali controversie mercantili.

#### ESCLUSIONI DALLA RACCOLTA

Non sono state incluse nella raccolta consuetudini provinciali attinenti al contratto di impiego privato e che secondo il disposto dell'art. 17 del R. D. L. 13 novembre 1924 N. 1825 — Disposizioni relative al contratto di impiego privato — debbono essere considerate come « particolari convenzioni od usi più favorevoli all'impiegato ».

Infatti il Ministero delle Corporazioni con sua circolare N. 13 in data 25 giugno 1932 - X, prot. N. 9553, disponeva che il Consiglio soprassedesse da ogni e qualsiasi proposta o richiesta sull'argomento sopra indicato in attesa di istruzioni.

La Segreteria ha però ritenuto opportuno interpellare ancora l'On. Ministero al riguardo ed il divieto è stato ribadito con lettera del 24 novembre 1933 N. 16580 conservata agli atti ed in cui si rinvia a disposizioni che saranno emanate con prossima circolare.

Per evitare la scadenza dei limiti concessi dal Ministero per la raccolta si ritiene opportuno soprassedere all'accertamento che potrà d'altronde essere compiuto in un prossimo periodo di tempo.

Non sono poi stati inclusi nelle consuetudini agrarie gli usi, le norme tradizionali concernenti le varie forme di conduzione dei terreni e di lavoro agricolo e più precisamente il bracciantato fisso di campagna, la manovalanza a salario giornaliero, la boaria a paghe o « a dar fatto », la mezzadria e l'affittanza, la trebbiatura, in quanto in detti campi di attività agli usi e consuetudini tradizionali si sono sostituiti o stanno per sostituirsi i capitoli generali ed i contratti-tipo stipulati dalle Associazioni Sindacali, con piena potestà disciplinare e normativa in materia di conduzione di terreni e di patti di lavoro.

Per le caratteristiche ed i limiti concessi nel nostro sistema giuridico alla consuetudine, il Consiglio non ha ritenuto che l'accertamento degli usi vigenti potesse presentare ancora valore rispetto ai regolamenti sindacali, che d'altronde hanno raccolto e valorizzato pressochè tutte o almeno nella loro parte più sana le consuetudini agrarie vigenti in Provincia per dette forme di attività.

Per quanto concerne le consuetudini di commercio di prodotti dell'industria la Segreteria, considerando la formazione pressochè

continua e celerissima con cui si formano le consuetudini in questo campo, ha ritenuto che non potesse essere stabilito un Codice di usi prudente e positivo e si è perciò limitata a raccogliere le norme segnalate dalla competente organizzazione come oggetto di pratica mercantile generale e pacifica.

#### LIMITI DELL'ACCERTAMENTO

In relazione alle premesse di cui sopra l'indagine svolta dalla Segreteria si è attuata sui seguenti settori della produzione.

##### Usi agrari

a) Irrigazione; b) Pastorizia; c) Raccolta di gelsi e castagne a compartecipazione; d) Raccolta funghi; e) Taglio boschi.

##### Usi commerciali

a) Consuetudini generiche di piazza; b) Rimessione di negozi; c) Mediazione; d) Contrattazione del bestiame; e) Contrattazione castagne; f) Contrattazione cereali; g) Contrattazione farine; h) Contrattazione di foglie gelsi, seme bachi, bozzoli e sete; i) Contrattazione di foraggi, sementi e erbe officinali; l) Contrattazione di frutta; m) Contrattazione latte per uso industriale; n) Contrattazione di legname da opera; o) Contrattazione legname da ardere; p) Contrattazione uve; q) Contrattazione vini; r) Contrattazione materiale da costruzione; s) Locazione di immobili urbani.

##### Consuetudini commerciali di prodotti industriali

a) Carta; b) Pellami; c) Filati di cotone; d) Tessuti greggi di cotone; e) Tessuti di cotone candeggiati tinti e colorati; f) Materiale e lavoro grafico.

Sono stati inoltre aggiunti i termini dialettali indicanti le malattie del bestiame e una tabella delle misure consuetudinarie piemontesi di peso, lunghezza, volume e superficie, citate nella raccolta.

## FGNTI

Si indicano qui le fonti che hanno servito all'accertamento delle varie materie contenute nella raccolta. Delle fonti la Segreteria ha provveduto ad assicurarsi regolare documentazione per ogni eventuale controversia che sorgesse sull'esistenza delle consuetudini e per maggior sicurezza ha provveduto anche a spedire una copia dello schema della raccolta a tutti i Comuni, invitandoli ad un ultimo accurato confronto delle consuetudini vigenti nel loro territorio colle disposizioni contenute nella raccolta e coll'invito a dare tempestiva notizia delle osservazioni opportune.

Per le varie materie contenute nella raccolta le fonti possono essere così indicate.

## Irrigazione

Informazioni presso gli esperti e le direzioni di utenze irrigue.  
Informazioni della Federazione Provinciale Fascista degli Agricoltori.

La consuetudine relativa alla « cessione dei diritti d'acqua » fu accertata con questionario a tutti i Comuni.

## Pastorizia

Informazioni di esperti. — Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato in data 6 ottobre.

## Raccolta foglie gelsi e castagne

Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato in data 6 ottobre.

## Raccolta funghi

Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato in data 6 ottobre.

## Taglio boschi

Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato in data 6 ottobre.

## Consuetudini generiche di piazza

Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato in data 6 ottobre.

La consuetudine generale sulla « validità del contratto » e relativi usi speciali, e quella sulla « valutazione del peso delle tele nuove », gli usi per le « tare degli involucri, ceste e gorbani » le espressioni convenzionali e dialettali di garanzia sono state accertate nelle indagini particolari del 30 ottobre e del 7 novembre.

La consuetudine su « l'imballaggio dei generi alimentari » è stata accertata con certificato della Camera di Commercio ed Industria della Provincia di Cuneo del 12 maggio 1925 a firma del Commissario Governativo Cassin. L'uso del « ritiro da parte dei carrettieri della merce non pagata » è stato accertato con sentenza del Tribunale di Cuneo del 16 luglio 1921.

## Rimessione dei negozi

La consuetudine su « la località per pagamento di fattura » è stata accertata con sentenza del Tribunale Civile di Cuneo del 30 dicembre 1931.

Gli usi sui « recipienti di imballaggio da restituire » sul « calcolo dei mobili e delle scorte morte » su « la spedizione di imballaggio da ritornare alle case » sono stati accertati con dichiarazione unanime di tutti gli esperti.

Le consuetudini restanti sono pure dovute a dichiarazioni concordi di esperti.

## Mediazione

Gli usi del capitolo sono stati dedotti dai questionari supplementari, nell'indagine svolta il 9 novembre.

## Bestiame

Sono stati inclusi nella raccolta gli usi e le consuetudini accertate dal Consiglio e pubblicate secondo le norme procedurali impartite dal Ministero nell'anno 1931.

Dato che l'indagine risale ad un periodo di tempo recentissimo, la Segreteria non ha creduto di procedere ad una nuova revisione

ed ha incluso totalitariamente nella nuova raccolta le consuetudini del ramo.

#### Contrattazione delle castagne

Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato il 6 ottobre.

#### Cereali

Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato il 6 ottobre e controllo cogli usi accertati per la finitima provincia di Torino.

#### Farine

Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato il 6 ottobre e controllo cogli usi accertati per la finitima provincia di Torino.

#### Contrattazione della foglia gelsi, seme bachi e bozzoli

Hanno servito come fonti gli usi commerciali piemontesi per la contrattazione del seme bachi e dei bozzoli delle sete e cascami serici pubblicati dall'Associazione Serica Bacologica del Piemonte nel 1925 ed integrati ed adattati per la Provincia di Cuneo da indagini della Segreteria del Consiglio, indagini manoscritte esistenti negli archivi e dalle risposte di esperti nelle principali piazze mercantili del ramo in Provincia e dalla Commissione del mercato di Cuneo.

#### Foraggi, sementi e erbe officinali

Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato il 6 ottobre. L'indagine per la « vendita di sementi con garanzia di germinabilità » e per la « tara di pesatura del foraggio di balle » è stata svolta con indagine particolare del 7 novembre.

#### Frutta

Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato il 6 ottobre. Informazioni orali e scritte di esperti.

La consuetudine sulla « tara del peso delle ceste ordinarie da frutta » è stata accertata con sentenza del 9 agosto 1920 del Tribunale di Cuneo.

#### Latte per uso industriale

Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato in data 6 ottobre.

#### Legname da opera

Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato in data 6 ottobre. La consuetudine della clausola « merce sana a nostro collaudo » è stata accertata nel capitolo di prova dedotto dall'attore Mossana contro il convenuto Martini ed ammesso dal Tribunale di Cuneo in data 5 dicembre 1924.

La consuetudine per la misura di contrattazione del tavolame d'ontano è stata accertata da certificato della Camera di Commercio ed Industria di Cuneo in data 20 giugno 1926.

#### Legname da ardere

Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato in data 6 ottobre.

#### Uve e vini

Formano fonte per questo ramo le consuetudini per la contrattazione di uve e vini raccolte in testo ufficiale nella parte II<sup>a</sup> degli Usi mercantili italiani editi a cura del Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio nel 1911. Le notizie della raccolta Ministeriale sono state integrate e rivedute coi dati trasmessi dai Comuni in risposta al questionario del 6 ottobre.

#### Materiale per costruzioni

Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato in data 6 ottobre.

La consuetudine per la tolleranza sullo « scarto della fornitura della calce » è stata accertata con indagine particolare del 7 novembre.

### Locazione immobili urbani

*Risposte trasmesse dai Comuni della Provincia al questionario generale inviato in data 6 ottobre.*

*Comunicazioni della Delegazione Provinciale dell'Associazione Fascista fra Proprietari di Fabbricati del Piemonte.*

### Carta

*Ha costituito fonte di consuetudine il Codice delle norme ed usi delle industrie e commercio della carta in Italia esaminato dalla Sezione Industriale del Consiglio in data 27 giugno 1933 - XI e di cui la Segreteria ha accertato l'adozione sul mercato locale.*

### Pellami

*Ha formato fonte di accertamento l'indagine svolta dal Comune di Bra coll'assistenza di una Commissione di industriali conciari sul codice degli usi generali per il commercio delle pelli greggie e conciate accertato dalla Federazione Nazionale Fascista dell'Industria Conciaria (lettera del Comune di Bra del 14 novembre).*

### Filati di cotone

*Hanno costituito fonte di accertamento gli usi di vendita per i filati di cotone trasmessi con lettera del 30 agosto 1933 N. 2760 dall'Unione Industriale Fascista della Provincia di Cuneo con dichiarazione della generale ed uniforme osservanza di dette consuetudini e della loro applicazione continuativa risalente ad oltre un decennio.*

### Tessuti greggi di cotone

*Hanno costituito fonte di accertamento gli usi di vendita per i tessuti greggi di cotone trasmessi con lettera del 30 agosto 1933 N. 2760 dell'Unione Industriale Fascista della Provincia di Cuneo con dichiarazione della generale ed uniforme osservanza di dette consuetudini e della loro applicazione continuativa risalente ad oltre un decennio.*

### Tessuti di cotone candeggiati, tinti e colorati

*Hanno costituito fonte di accertamento gli usi di vendita per i tessuti di cotone candeggiati, tinti e colorati trasmessi dall'Unione Industriale Fascista della Provincia di Cuneo con lettera del 30 agosto 1933 N. 2760 con dichiarazione della generale ed uniforme osservanza di dette consuetudini e della loro applicazione continuativa risalente ad oltre un decennio.*

### Industria e materiale grafico

*Ha costituito fonte di accertamento la lettera dell'Unione Industriale Fascista della Provincia di Cuneo del 30 agosto 1933 N. 2760 con dichiarazione della generale ed uniforme osservanza di dette consuetudini e della loro applicazione continuativa risalente ad oltre un decennio.*

### Misure consuetudinarie (appendice)

*Poichè nella circolare del 17 giugno 1933 il Superiore Ministero prescriveva che i pesi e le misure in forme diverse dal sistema decimale fossero espressi nei corrispondenti pesi e misure del sistema decimale, si è provveduto mediante indagine del 9 ottobre ad accertare i pesi e le misure consuetudinarie vigenti in Provincia ed a stabilire una tabella comparativa dei rapporti con le misure ufficiali per il sistema metrico decimale.*

\*\*\*

*Questa Segreteria, pur non ritenendo di aver compiuto un lavoro definitivo sotto ogni aspetto sia per la caratteristica intrinseca del problema, sia per la ristrettezza di tempo concessa, ha però fiducia di aver provveduto ad accertare ex novo o rivedere compiutamente le consuetudini commerciali ed agrarie esistenti nei principali campi di contrattazione mercantile della Provincia, e crede di poter serenamente confermare all'On. Consiglio Generale, di aver realizzato il lavoro con indagine scrupolosa.*